



COMUNE DI PORLEZZA

Provincia di Como

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 50 in data 23-04-2015

Oggetto: NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E LINEE DI INDIRIZZO PER ADEGUAMENTO CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL TRIENNIO 2015-2017 E PARTE ECONOMICA PER L'ANNO 2015

L'anno **duemilaquindici** addì **ventitre** del mese di **Aprile** alle ore **11:30** nella Sede Municipale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
FRANCHI FRANCO	SINDACO	X	
RISI SABRINA	VICE SINDACO	X	
CAMPIONE DARIO	ASSESSORE	X	
OSTONI MASSIMO	ASSESSORE		X
CICCARDINI RAMONA	ASSESSORE	X	
Presenti – Assenti		3	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Avv. Gianpietro Natalino il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, FRANCO FRANCHI – nella sua qualità di SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.lgs. 165/2001;

Visto il D.lgs. 150/2009;

Premesso che la legge delega 4 marzo 2009, n. 15, il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 attuativo della legge, e il D.Lgs. n.141/2011 che interviene, anche con norme di interpretazione autentica, sugli artt. 19, 31 e 65 del citato D.Lgs. n. 150/2009, hanno ridefinito il ruolo della contrattazione collettiva, sia nazionale che integrativa in relazione a molteplici profili attinenti la competenza della fonte negoziale anche nel rapporto con la legge, intervenendo in merito ai ruoli e alle fasi della contrattazione decentrata integrativa a livello di Ente, sia di parte normativa che economica;

Visti gli articoli 16 e 31 del D.Lgs. n. 150/2009 che hanno individuato tempi e modalità per l'adeguamento degli ordinamenti degli EE.LL. ai principi di cui alla normativa citata, rafforzando la distinzione tra le materie assoggettate alla potestà regolamentare e le materie che soggiacciono alla disciplina negoziale tra le parti;

Considerata la necessità improcrastinabile di procedere ad una revisione ragionata e motivata del Contratto Decentrato Integrativo del Personale dipendente finora vigente al fine di adeguarlo al mutato quadro normativo e renderlo più rispondente alle attuali esigenze organizzative, incentivanti, motivazionali e premianti dell'Amministrazione;

Richiamati in materia di contrattazione nazionale e decentrata:

- l'art. 40 comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 40 comma 3-*bis* del D.Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 40 comma 3-*quinqies* del D.Lgs. n. 165/2001;

Rilevato che:

- le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- in caso di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile;
- in caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'Economia e delle Finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva;
- tali disposizioni trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.

15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Preso atto che resta fermo l'obbligo per la contrattazione decentrata integrativa di rispettare, in virtù dei principi di merito, premialità e selettività, il divieto di erogazione indifferenziata della retribuzione accessoria, sulla base dei principi di cui al D.Lgs. n. 150/2009, delle altre disposizioni normative e di CCNL vigenti in materia di salario accessorio e della prevalente giurisprudenza contabile;

Richiamato l'art. 5 del CCNL 31/07/2009 relativo ai principi in materia di compensi per la produttività, in cui si riconferma la disciplina di cui all'art. 37 del CCNL del 22.1.2004, ribadendo gli ordinari principi in materia di premialità, con particolare riferimento alla natura e ai contenuti dei sistemi incentivanti la produttività e alla conseguente necessità di valutare l'apporto partecipativo dei lavoratori coinvolti negli stessi, con la precisazione che in caso di assenza, l'apporto individuale del dipendente è valutato in relazione all'attività di servizio svolta ed ai risultati conseguiti e verificati, nonché sulla base della qualità e quantità della sua effettiva partecipazione ai progetti e programmi di produttività;

Richiamato altresì, il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con Legge n. 122 del 31/10/2010 ed in particolare l'articolo 9 del citato decreto-legge;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Visto, inoltre, l'art. 31 del CCNL del 22/01/2004 che disciplina il regime delle risorse decentrate stabilendo quanto segue:

- le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (c.d. risorse decentrate) vengono determinate annualmente dagli Enti secondo le modalità definite dalla contrattazione nazionale (comma 1);
- le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate nell'anno 2003 in base alla relativa disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, sono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi - richiamando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio (comma 2);
- le risorse aventi il carattere della eventualità e della variabilità possono integrare annualmente le precedenti, in applicazione di specifiche norme individuate dai CCNL (comma 3);

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Personale/Finanziario n. 134 del 12/05/2015 ad oggetto la costituzione del Fondo per l'anno 2015 pari ad € 57.301,66 di cui risorse variabili da contrattare in sede decentrata sono pari ad € 22.077,17;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla nomina della delegazione trattante di parte pubblica che risulta così composta:

- Avv. Gianpietro Natalino, Segretario Comunale reggente temporaneo di questo Comune, in qualità di presidente della delegazione trattante di parte pubblica;
- Mancassola Dolores, Responsabile del Servizio Economico-finanziario in qualità di componente;
- Dott.ssa Silvia Gianotti, Responsabile del Servizio Amministrativo, Personale e Demografici;
- Dott.ssa Montini Maria Angela, funzionario dell'ufficio personale, in qualità di verbalizzante;

RILEVATO che compete all'organo esecutivo dell'Ente la formulazione di specifici indirizzi alla delegazione trattantee ravvisata, pertanto, la necessità di fornire, nel più ampio rispetto del principio di separazione tra attività di indirizzo politico e attività di gestione, alla delegazione trattante di parte pubblica le linee di indirizzo in merito all'adozione del nuovo contratto decentrato integrativo – parte normativa – triennio 2015 – 2017 nonché in merito alla contrattazione decentrata integrativa – parte economica – anno 2015;

CONSIDERATO che l'articolo 65, commi 1, 2 e 4, del d.lgs. 150/2009 obbliga gli enti all'adeguamento dei contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del D.lgs. 150/2009 e per ciò che concerne il comparto regioni e autonomie locali dispone che i contratti integrativi dovevano essere adeguati entro il 31 dicembre 2011 e che quelli non adeguati cesseranno la loro efficacia dal 31 dicembre 2012 e non saranno ulteriormente applicabili;

RITENUTO demandare alla delegazione di parte pubblica di procedere all'adattamento della disciplina contrattuale in materia di nuove tipologie di rapporto di lavoro alle riforme legislative intervenute in materia, contestualmente alla predisposizione di un testo unificato delle disposizioni contrattuali del comparto sulla base delle linee di indirizzo di seguito emanate, onde evitare la paralisi dell'incentivazione del personale per l'annualità 2015;

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) **di impartire** alla delegazione trattante di parte pubblica in ordine alla parte economica:

- l'utilizzo del fondo delle risorse decentrate dovrà avvenire nel puntuale rispetto dei contratti collettivi nazionali e delle norme di legge vigenti, in particolare prevedendo il riconoscimento delle indennità e degli altri istituti contrattuali al personale dipendente avente titolo, laddove ne sussistano i presupposti giuridici e le condizioni legittimanti il riconoscimento;

- i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, determinati nella loro entità nel rispetto della normativa vigente, saranno collegati esclusivamente al merito ed al conseguimento di obiettivi di gruppo e/o individuali, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 37 del C.C.N.L. 22.01.2004 e in correlazione al sistema di misurazione e valutazione;

Successivamente con separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge, stante l'urgenza, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to FRANCO FRANCHI

Il Segretario Comunale
F.to GIANPIETRO NATALINO

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia del presente atto viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio on-line ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Messo Comunale

Copia Conforme all'originale



Il Segretario Comunale
GIANPIETRO NATALINO